

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 108 DEL 26/01/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELLA SPECIALITÀ DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE ESPLETATA PRESSO L'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA. ANNO 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 105/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda intrattiene da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per l'attività di consulenza in materia di Anestesia e Rianimazione e, da ultimo, con deliberazione n. 277 del 14/02/2025, ha approvato anche per l'anno 2025 una convenzione per un impegno di n. 4 accessi settimanali della durata di n. 10 ore presso il Presidio Ospedaliero di Bassano Del Grappa;
- in data 24 novembre 2025, il piano dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie per l'anno 2026, da acquisire in regime di convenzionamento con altre ULSS del Veneto, è stato valutato positivamente dalla Direzione Strategica, includendo la convenzione in oggetto;
- con nota prot. n. 110968 del 25/11/2025, questa Azienda ha richiesto all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche dell'anno 2025;

Preso atto che l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, con nota prot. n. 9366 del 19/01/2026, ha comunicato che, con suo atto deliberativo n. 58 del 16/01/2026, ha approvato la convenzione per attività di consulenza specialistica in materia di Anestesia e Rianimazione per l'anno 2026, con un impegno di n. 4 accessi settimanali della durata di n. 10 ore ciascuno.

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Dato atto che la stipula della convenzione di cui trattasi è coerente con gli strumenti della programmazione dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite di spesa riportato nel documento di proposta del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026 – 2028 approvato dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 120743 del 29 dicembre 2025.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2026 la convenzione con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per l'attività di consulenza in materia di Anestesia e Rianimazione, per n. 4 accessi settimanali della durata di n. 10 ore presso il Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un importo complessivo presunto per il periodo indicato di € 240.088,49 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2026 la convenzione con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per l'attività di consulenza in materia di Anestesia e Rianimazione, per n. 4 accessi settimanali della durata di n. 10 ore presso il Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa, alle condizioni e modalità

di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 240.088,49 (IVA esente), e trova riferimento nel conto BA1360R00, “Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione”, programma di spesa 130 del BEP 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA

CONVENZIONE

"per consulenza di anestesia e rianimazione"

TRA

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (di seguito denominata ULSS n. 2), con sede in Treviso - via Sant'Ambrogio di Fiera n.37 (CF/P.IVA 03084880263), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dr. Francesco Benazzi,

E

L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (di seguito denominata ULSS n. 7), con sede in Bassano del Grappa - Via dei Lotti n. 40 (CF/P.IVA 00913430245), in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, Dr. Carlo Bramezza,

Premesse

- L'ULSS n. 7 con nota del 25/11/2025 prot. 110968 ha chiesto di rinnovare la convenzione in essere con l'ULSS n. 2 per attività di consulenza di anestesia e rianimazione;
- l'ULSS n. 2, con nota acquisita agli atti ha dichiarato la disponibilità dei dirigenti delle UU.OO.CC. Anestesia e Rianimazione dell'ULSS n. 2 al rinnovo della suddetta convenzione, garantendo n. 4 accessi settimanali della durata di 10 ore;
- l'art. 91, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 23/01/2024 dell'Area Sanità disciplina fra le "Altre attività a pagamento" anche l'attività di consulenza chiesta all'Azienda da soggetti terzi, attuata mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- la D.G.R. n. 866 del 13/7/2015 della Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa del 12/05/2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la

disciplina delle convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato l'8/06/2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 23/01/2024), a modifica della D.G.R. 2846 del 29/12/2014.

- secondo la D.G.R.V. n. 866/2015, il Direttore di U.O.C. non potrà autorizzare le prestazioni di consulenza ai dirigenti medici che si siano rifiutati di effettuare prestazioni aggiuntive e dovrà assicurare la rotazione del personale coinvolto e l'osservanza della normativa in materia di orario di lavoro e di riposi. Dovrà, altresì, assicurare che il tempo dedicato alla consulenza non impedisca, od ostacoli, l'articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie. Inoltre, lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario superiore alle 48 ore settimanali complessive, concorrendo al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
- l'attività sarà effettuata dai dirigenti medici, a rapporto esclusivo, delle UU.OO.CC. Anestesia e Rianimazione dell'ULSS n. 2 compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale.
- con deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 16/01/2026 è stato disposto di rinnovare la convenzione su citata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 Oggetto

L'ULSS n. 2 autorizza i dirigenti medici delle UU.OO.CC. Anestesia e Rianimazione dei Distretti di Treviso, Castelfranco Veneto e Pieve di Soligo a svolgere una consulenza per prestazioni di anestesia e rianimazione, fuori orario di servizio secondo la vigente disciplina prevista dal regolamento aziendale per l'esercizio

della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione n. 2199 del 13/12/2018 e modificato con deliberazioni n. 1619 del 19/08/2021, n. 2469 del 22/12/2023 e n. 481 del 28/02/2025.

ART. 2 Verifica e controlli

L'ULSS 2 si riserva la facoltà di verificare periodicamente la compatibilità dell'attività di consulenza svolta dai propri dipendenti con gli impegni derivanti dalla prioritaria attività istituzionale e di adottare i necessari correttivi.

ART. 3 Referente aziendale

Il referente aziendale per la presente convenzione è il Direttore dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Treviso.

ART. 4 Svolgimento dell'attività

L'attività di consulenza della presente convenzione sarà determinata in n. 4 accessi settimanali per turni programmati in sala operatoria della durata di 10 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa.

ART. 5 Modalità esecuzione consulenza

L'ULSS n. 7 si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché il servizio del personale occorrenti per l'espletamento della consulenza.

ART. 6 Accordi economici

L'ULSS n. 7 si impegna a corrispondere all'ULSS n. 2 un compenso orario pari a € 100,00 come previsto dalla DGR n. 866/2015, determinato al netto dell'IRAP a carico dell'azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti (ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del CCNL del 23/01/2024) e inoltre il rimborso delle spese di viaggio per l'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 70 del 26/07/2016.

ART. 7 Rendicontazione dell'attività

L'ULSS n. 7 si impegna a trasmettere all'ULSS n. 2 l'elenco delle prestazioni effettuate, validato dal consulente interessato, compilando un unico diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, nonché l'orario di inizio e fine attività.

L'ULSS n. 2, sulla base del rendiconto ricevuto e dopo verifica, emetterà fattura con pagamento nell'ambito della compensazione delle "Poste R" effettuata dalla Regione Veneto.

ART. 8 Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della presente convenzione si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.lgs. 101/2018).

ART. 9 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ULSS n. 7 garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai consulenti esterni che prestano servizio presso l'ULSS n. 7 in attuazione della presente convenzione.

L'ULSS n. 7 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'ULSS n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo. Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, l'ULSS n. 7 è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale

nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS n. 7 dichiara di garantire la copertura per la responsabilità civile verso terzi del consulente secondo la D.G.R.V. n. 1471 del 12/12/2024 "Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/CR n. 144 del 28 novembre 2024" e s.m.i.

L'ULSS n. 2 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'ULSS n. 7 manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 10 Durata e recesso

La presente convenzione ha validità dall'1/01/2026 al 31/12/2026, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

E' vietato il rinnovo tacito.

ART. 11 Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico dell'ULSS n. 7; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ART. 12 Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in conseguenza del presente accordo è competente il Giudice Amministrativo ai sensi degli artt. 7, comma 5 e



133 del D. Lgs. 104/2010.

ART. 13 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

ART. 14 Disposizioni finali

L'ULSS n. 2 si riserva di rivedere la presente convenzione per integrarla od armonizzarla con le prescrizioni contenute in nuove disposizioni sull'esercizio della libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Treviso,

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dr. Francesco Benazzi

Dr. Carlo Bramezza